

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA, con sede in Reggio Emilia (42122),

Via Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale

e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "Biogest Siteia o Centro",

rappresentato dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a

Gragnano Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

La Dott.ssa Francesca Masino, nata Villingen

(Germania) il 19/9/1971, CODICE FISCALE

MSNFNC71P59Z112F, afferente al Centro

Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

Alimentari Biogest Siteia dell'Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente

atto denominato "Responsabile di Progetto";

e

la Società Grissin Bon S.p.A. con sede legale in

Calerno di Sant'Ilario d'Enza (RE), Via Pacinotti n.

4, codice fiscale e partita IVA n. 00132490350, nel prosieguo del presente atto denominata "Grissin Bon o Committente" rappresentata da Marco Bernardelli, nato a Reggio Emilia il 06/09/1975, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, nel prosieguo del presente atto denominate congiuntamente "Parti".

Premesso che

- il Committente è una società che opera nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti da forno contrassegnati da marchi di proprietà e da marchi di terzi ed è interessato ad aprire una collaborazione con BIOGEST SITEIA per uno studio dal Titolo:

"Studio della shelf life di grissini ottenuti da differenti ricette e indagine esplorativa sulle cause di fenomeni ossidativi precoci ai fini della loro prevenzione".

- il Centro dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca/consulenza, come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto e ha prima d'ora individuato nella Dott.ssa Francesca Masino il Responsabile di Progetto, rispetto all'attività del quale si assume ogni responsabilità, restando in ogni caso il Centro

responsabile nei confronti del Committente rispetto alla corretta esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto;

le parti convengono e stipulano quanto di seguito

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Centro, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo **"Studio della shelf life di grissini ottenuti da differenti ricette e indagine esplorativa sulle cause di fenomeni ossidativi precoci ai fini della loro prevenzione"**, da svolgersi presso lo stabilimento del Centro ubicato in Reggio Emilia, Piazzale Europa, n. 1, sotto la Direzione scientifica del Responsabile di Progetto che, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico.

In particolare, il Responsabile di Progetto ha il compito di coordinare il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con il Committente e con le unità operative, supervisionare il personale che attenderà all'esecuzione della ricerca/consulenza.

Il programma di ricerca/consulenza consiste nelle attività di valutazione come meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico che costituisce parte

integrante del presente contratto.

Articolo 2 - REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicandosi reciprocamente l'insorgere di eventuali ritardi e/o di difficoltà nell'esecuzione della ricerca/consulenza, nonché le conseguenze di tali ritardi/difficoltà sugli obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti (tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame dell'attività svolta, ecc...)

Qualunque revisione del programma di ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del corrispettivo spettante al Centro, compresa la copertura delle maggiori spese.

Fermo quanto sopra, resta inteso che il Committente potrà decidere a suo insindacabile giudizio di proseguire il contratto ovvero interromperlo ovvero orientarlo diversamente, concordando con il Centro le relative variazioni (anche rispetto ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante scambio di

corrispondenza.

In caso di interruzione della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11 **"Recesso"**.

Articolo 3 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di **12 mesi**.

Il presente contratto potrà essere rinnovato solo tramite accordo scritto tra le Parti inviato via pec..

Articolo 4 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in esecuzione del progetto di ricerca/consulenza indicando nello specifico i risultati che sono stati eventualmente conseguiti.

In particolare, le relazioni dovranno essere inoltrate al Committente alle seguenti scadenze:

- 1) al 3 mese dall'avvio della sperimentazione
- 2) al 6 mese dall'avvio della sperimentazione
- 3) a conclusione della attività di ricerca - relazione finale.

Il Centro si obbliga per la durata di 5 anni a conservare tutta la documentazione e i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente e delle ricerche svolte e a consegnare il tutto al Committente stesso a semplice richiesta scritta.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Centro la somma di **€ 11.500,00 (euro undicimilacinquecento/00), oltre IVA di legge.**

Tale somma verrà corrisposta in nr. 3 rate da pagarsi rispettivamente:

1) € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre IVA di legge, al momento della sottoscrizione del contratto;

2) € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), oltre IVA di legge, alla consegna del rapporto di test al 6 mese dall'avvio delle attività e

3) € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre IVA di legge, alla consegna del rapporto al termine dell'attività di ricerca/consulenza.

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Centro per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Centro.

Le somme dovranno essere erogate dal Committente con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Resta inteso che le somme sopra indicate sono comprensive anche delle attività poste in essere dal

Responsabile di Progetto, il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di nulla avere a pretendere direttamente dal Committente.

Articolo 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore.

Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso il Centro sarà tenuto a fornire al Committente tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui

le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare al Centro, nel termine di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Centro un corrispettivo integrativo così costituito: a) una ulteriore somma pari al 10% del corrispettivo previsto nel presente contratto, ossia euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00), oltre IVA di legge, all'atto di deposito della domanda di brevetto e b) una ulteriore somma pari al 10% del corrispettivo previsto nel presente contratto, ossia euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00) oltre IVA di legge, all'atto della concessione del brevetto.

Articolo 7 - DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, il Responsabile di Progetto e il Committente si impegnano a considerare, e a far

considerare ai propri collaboratori e/o dipendenti
come assolutamente riservato e segreto ogni dato,
informazione, documento, cognizione, fatto relativi
alle innovazioni tecnologiche relative alle attività
di cui al presente contratto.

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno,
per i risultati inventivi brevettabili, alla data di
pubblicazione della relativa domanda di brevetto,
ovvero decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza del
presente contratto.

Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Fermo quanto previsto all'articolo precedente, le
Parti sono altresì tenute ad osservare il segreto nei
confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per
quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni,
documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza
o che le fossero stati comunicati e in virtù del
presente contratto.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni
che dovessero derivare dalla violazione delle
disposizioni del presente articolo qualora provino
che detta trasgressione si è verificata nonostante
l'uso della necessaria diligenza in rapporto alle
circostanze.

Le Parti concordano fin da ora che eventuali azioni

di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro e il Committente dichiarano di aver stipulato adeguate polizze assicurative a copertura della "Responsabilità civile verso terzi". Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni - ove necessario - alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

Si fa presente che il Centro provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione ha valore di notifica al Committente.

Articolo 11- RECESSO

Le Parti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di 3 (tre) mesi da notificare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente,

questo corrisponderà al Centro, oltre alle somme a quella data dovute, l'importo delle spese già sostenute.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle Parti in conseguenza del recesso.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, le Parti rimangono obbligate al rispetto di quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente agli indirizzi grissinbon@legalmail.it e gsa@grissinbon.it.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro agli indirizzi biogest@pec.unimore.it e direttore.biogest@unimore.it

Articolo 13 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse

insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Reggio Emilia in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Committente.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale di tutte le Partie l'invio a mezzo posta elettronica certificata tra il Centro (biogest@pec.unimore.it) e Grissin Bon (grissinbon@legalmail.it), è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il Committente si obbliga a rimborsare al Centro, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Grissin Bon S.p.A. dichiara di aver adottato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e richiede al Centro di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa, obbligandosi, nello svolgimento delle proprie attività, ad applicare precetti etici, organizzativi e di gestione idonei a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Centro, pertanto, si impegna, nei rapporti con Grissin Bon S.p.A., anche per i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 e nel Codice Etico di Grissin Bon S.p.A. reperibile sul sito <https://www.grissinbon.it/codice-etico/> . Il Codice Etico prevede l'insieme di regole di comportamento e di valori di etica aziendale e di responsabilità sociale che Grissin Bon S.p.A. riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire la

commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

È interesse primario di Grissin Bon S.p.A. che tutti coloro che intrattengono relazioni d'affari con la stessa svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico medesimo. In tal senso, il Centro dichiara esplicitamente di averne preso conoscenza e garantisce una condotta conforme alle indicazioni ivi contenute.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi in tutto o in parte.

Qualora una clausola o una condizione del presente contratto o l'applicazione della stessa sia da ritenersi nulla in quanto invalida o inapplicabile, tutte le altre clausole restano comunque valide.

Eventuali integrazioni e modifiche al presente contratto dovranno essere pattuite soltanto per iscritto.

Gli Allegati, sottoscritti dalle Parti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e potranno anch'essi essere modificati solamente per iscritto.

Le Parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiarano che il presente contratto è stato

oggetto di discussione e negoziato e che non contiene
condizioni generali né dell'una né dell'altra Parte.

IL CENTRO

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

IL RESPONSABILE DI PROGETTO PER IL CENTRO

(Dott.ssa Francesca Masino)

IL COMMITTENTE

AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE

(Marco Bernardelli)

ALLEGATO TECNICO

REVISIONE		DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
			Aggiunta del				
2.0		09/01/2019	riquadro delle	<i>E.F.</i>	<i>J.M.</i>	<i>D.L.</i>	
			revisioni i				

Titolo del programma: Studio della shelf life di
grissini ottenuti da differenti ricettazioni e
indagine esplorativa sulle cause di fenomeni
ossidativi precoci ai fini della loro prevenzione

Referenti del progetto

Patrizia Fava patrizia.fava@unimore.it

Francesca Masino francesca.masino@unimore.it

GiuseppeMontevecchi giuseppe.montevecchi@unimore.it

Descrizione generale

La presente offerta di attività si riferisce a due macro obiettivi

A) Valutazione dell'influenza di alcuni ingredienti aggiuntivi (antiossidante aggiunto all'olio; acqua di vegetazione delle olive) nel contrasto dell'ossidazione durante la conservazione di sostituti del pane (secchi)

B) Indagine esplorativa delle cause principali e/o concomitanti che determinano l'ossidazione (irrancidimento) precoce di una particolare tipologia di grissini

Descrizione nel dettaglio del piano di attività

Di seguito il dettaglio per ciascuna attività individuata.

Obiettivo A

Si propone la conduzione di prove di shelf life accelerata (38°C-90% UR) di quattro tipologie di grissini.

Controllo (C): grissini prodotti con la ricetta standard adottata dall'azienda e confezionati secondo prassi.

Secondo Controllo (SC): grissini prodotti senza l'aggiunta degli antiossidanti nell'olio e senza

l'aggiunta di acqua di vegetazione delle olive,
confezionati secondo prassi.

Con antiossidante nell'olio (OX): grissini senza
acqua di vegetazione e confezionati secondo prassi

Con acqua di vegetazione (AV): grissini senza
antiossidante nell'olio e confezionati secondo prassi

Le modalità di preparazione saranno in capo
all'azienda e la numerosità dei campioni definita in
accordo con l'azienda secondo la necessità di
BIOGEST-SITEIA

Dettaglio dei controlli che saranno eseguiti sui
prodotti nell'arco del periodo di conservazione:

1. Valutazione dell'incremento di umidità e di
attività dell'acqua dei grissini, valutazione delle
proprietà meccaniche (stabilità fisica)

2. Valutazione dello stato di ossidazione dei
grissini (stabilità chimica)

3. Valutazione sensoriale dei grissini (stabilità
sensoriale)

4. Sui grissini al tempo ZERO (ovvero subito dopo la
consegna al laboratorio): valutazione del potenziale
ossidativo dei prodotti mediante indagine con OXYTEST
(questo controllo potrà essere eseguito presso
BIOGEST qualora lo strumento sia fornito dall'azienda
in comodato d'uso), oppure presso l'azienda stessa.

Tempistica di realizzazione

Si prevede di svolgere la sperimentazione nei tempi dettati dalla durata delle prove di conservazione in ASLT (38°C-90% UR), procedendo con i controlli analitici ai punti 1, 2 e 3, sopra citati con cadenza settimanale nell'arco di 60/70 giorni di conservazione.

Tempo stimato 3 mesi per la esecuzione della prova, valutazione dei risultati e redazione di un rapporto di analisi.

Elenco dei risultati previsti

a.stima del Termine Minimo di Conservazione (TMC) dei grissini in assenza di agenti potenzialmente antiossidanti

b.valutazione oggettiva dell'efficacia degli ingredienti aggiunti alla ricetta dei grissini nel prolungare la shelf life dei grissini

Obiettivo B

Le attività in capo a questo obiettivo prevederanno

- presa visione di tutta la documentazione prodotta da e per l'azienda in occasione degli episodi di irrancidimento precoce di una particolare tipologia di grissini
- valutazione comparata (ove possibile) delle analogie (materie prime, processo, etc.) tra lotti dello

stesso prodotto, uno con difetto e il secondo senza difettosità

- formulazione di ipotesi sulle cause degli episodi che si manifestano a distanza di anni tra loro
- proposta di attività per lo studio delle cause e il loro contrasto

La tempistica in questo caso non è facilmente ipotizzabile e le attività inizieranno contestualmente a quelle dell'Obiettivo A.

Elenco risorse umane e materiali

Francesca Masino, ricercatore: responsabile scientifico; responsabile della valutazione sensoriale dei grissini

Giuseppe Montevicchi, ricercatore: responsabile della valutazione chimica dei grissini

Patrizia Fava, professore associato: impostazione delle prove di shelf life; responsabile della caratterizzazione fisica dei grissini

NB: il responsabile scientifico redige anche le relazioni intermedie e finali

Proposta economica

Sulla base delle attività che saranno svolte nell'ambito di un contratto di ricerca/consulenza da stipulare tra BIOGEST-SITEIA e l'azienda Grissinbon, la proposta economica è di **€ 11.500,00 + IVA di legge.**